

AGEVOLAZIONI

Decreto attuativo del bonus ricapitalizzazione Pmi: questioni ancora aperte

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come già commentato in un [precedente intervento](#), l'[articolo 26 D.L. 34/2020](#) (c.d. "Decreto Rilancio") convertito con modifiche dalla **L. 77/2020**, prevede alcune misure volte ad **favorire la capitalizzazione di società attraverso nuovi apporti di capitale da parte dei soci**.

L'agevolazione, seppur con modalità e requisiti in parte differenti, riguarda contemporaneamente sia il **socio che apporta il conferimento** ([comma 4](#)), che la **società che lo riceve** ([comma 8](#)).

La finalità dell'agevolazione è quella di sostenere alcune tipologie di società che, a causa dell'epidemiologia Covid-19, hanno visto una **diminuzione di ricavi nel periodo del lock down, superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019**.

Per espressa previsione normativa, le *holding* ex **articolo 162-bis Tuir** non possono purtroppo accedere all'agevolazione.

Tra gli ulteriori requisiti per il riconoscimento dei crediti d'imposta, ricordiamo come la società debba presentare un **range di ricavi 2019 tra i 5 ed i 50 milioni di euro**.

Come prevedeva il [comma 11](#) dell'**articolo 26**, era atteso un D.M. del Mef con il quale venivano stabiliti i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta**.

Il 24 agosto 2020 è stato pubblicato il [D.M. 10.08.2020](#).

Il decreto si compone di **9 articoli** e fornisce **criteri e modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26**.

L'[articolo 2](#) del D.M. ricorda l'ambito di applicazione e le condizioni per beneficiare del credito che spetta a **soggetti che effettuano tra il 20.05.2020 e il 31.12.2020 conferimenti in denaro in una o più società di cui al comma 4.**

Il **comma 4** richiama le **società** che possono fruire del beneficio, di fatto ricalcando il [comma 1](#) dell'[articolo 26](#), con la precisazione che deve esser stato **deliberato dopo il 19 maggio 2020 un aumento di capitale a pagamento, e l'integrale versamento dello stesso deve avvenire entro il 31 dicembre 2020**. In tal caso, il credito al socio spetta in misura pari al **20% dell'ammontare del conferimento stesso**.

Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta **non può eccedere l'importo di euro 2.000.000**.

L'agevolazione spetta, pertanto, in relazione a **conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società di cui al comma 4**.

L'agevolazione è riconosciuta anche per **investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o SEE** ma, in tal caso, l'agevolazione spetta in relazione alla parte corrispondente agli **incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione**.

L'[articolo 3](#) D.M. 10.08.2020 elenca tutta una serie di **informazioni che andranno indicate dai soci investitori che intendono avvalersi del credito d'imposta**, in un'apposita istanza da trasmettere all'Agenzia delle entrate nei termini e con le modalità che saranno definiti con provvedimento del Direttore della Agenzia.

Il contribuente dovrà poi acquisire, **prima della presentazione dell'istanza**, e conservare, **copia della delibera di aumento del capitale sociale** ed una apposita **dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla società** fino a quando non siano **definiti gli accertamenti** relativi al corrispondente periodo di imposta.

In ogni caso, il credito d'imposta sarà riconosciuto dall'Ufficio previa **verifica della correttezza formale dei dati** indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze stesse e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Sarà, infatti, l'Agenzia, **entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza**, a comunicare al richiedente l'eventuale riconoscimento o il diniego.

L'[articolo 4](#) del D.M. precisa come utilizzare in capo al socio investitore il credito in dichiarazione.

Lo stesso, infatti, è **fruibile già dal Modello Redditi 2021** in relazione al **periodo d'imposta 2020** (periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento), e in quelle successive **fino a quando non è concluso l'utilizzo**.

Il credito potrà, altresì, essere utilizzato **in compensazione** per i pagamenti con F24 già **a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2021 (per l'anno 2020) senza** l'applicazione dei limiti di **700.000 euro** (per il 2020 elevato a 1 milione), e **senza il limite dei 250.000** per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU.

Il credito d'imposta, inoltre, **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**.

L'[**articolo 5 D.M. 10.08.2020**](#) disciplina, invece, il **credito riconosciuto alla società "ricapitalizzata"**, previsto dal comma 8 dell'articolo 26.

Il **comma 8**, infatti, prevede che anche la società potrà beneficiare, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite civilistiche** (giusta la precisazione contenuta nella Relazione illustrativa) **eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale "agevolato".

Anche per la società sarà necessaria la **presentazione di apposita istanza all'Ufficio competente**.

Sarà l'**Agenzia**, entro 30 giorni, a riconoscere la **spettabilità del credito**, previa verifica della **correttezza formale dei dati indicati**, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse.

Il **D.M. 10.08.2020** precisa le ulteriori condizioni che deve soddisfare la società beneficiaria, in parte inserite al **comma 2 articolo 26** in sede di conversione, che qui riproponiamo:

- a) trovarsi in una **situazione di regolarità contributiva e fiscale**;
- b) **trovarsi in regola con le disposizioni vigenti** in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- c) **non rientrare tra le società che hanno ricevuto** e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli **aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea**;
- e) **non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'[articolo 67 D.Lgs. 159/2011](#)** (disciplina antimafia);
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo **non deve esser intervenuta condanna definitiva, per reati commessi in violazione di norme fiscali**.

Gli ultimi articoli del D.M. riportano le **cause di decadenza del beneficio** e le **attività di controllo degli Uffici**.

Rimangono quindi **aperte alcune questioni rilevanti**, come ad esempio **l'utilizzabilità di poste patrimoniali come finanziamenti soci, versamenti in conto aumento capitale/futuro aumento capitale.**